

-4077/10

RECEVUE DE L'ESCRITURE DE LA COUR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente	R.G.N. 31122/07
Dott. Roberto	Preden	Presidente di sezione		Cron. 4077 Rep.
Dott. Michele	D'Alonzo		Consigliere	Ud. 16/2/2010
Dott. Mario	Finocchiaro		Consigliere	
Dott. Lucio	Mazziotti di Celso		Consigliere	
Dott. Giuseppe	Salmè		Consigliere	
Dott. Antonio	Segreto		Consigliere	
Dott. Aniello	Nappi		Consigliere	
Dott. Francesco	Tirelli		Cons.rel.	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

spa Equitalia Polis, elettivamente domiciliata in
Roma, via Camozzi 1, presso lo studio dell'avv. A-
driano Giuffrè, che la rappresenta e difende per
procura in atti;

- **ricorrente** -

contro

Di Maio Giovanni, elettivamente domiciliato in Ro-
ma, via G. Tornelli 46, presso lo studio Alfonso

Oggetto
ISCRIZIONE
IPOTECA EX ART.
77 DPR n. 602/1913

156
2010

Prota, rappresentata e difesa per procura in atti
dall'avv. Antonio Malafronte

- **controricorrente** -

per la cassazione della sentenza n. 3770/2007, depositata dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia in data 25/6/2007.

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/2/2010 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l'avv. Giuffrè;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola;

La Corte,

rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line (oggi spe Equitalia Polis), Di Maio Giovanni ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in Castellammare di Stabia, via G. Pascoli 16, asserendo che la stessa era disposta dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;

che nella contumacia della convenuta, il Giudice di

pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perché il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall'art. 77 del DPR n. 602/1973 e succ. mod.;

che la spa Equitalia Pois ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) bis del D. Lvo n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica introdotta dal DL n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973;

che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione im-

mobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il Di Maio ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del D. Lvo n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione; che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;

che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il



pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594);
che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha
sostenuto che la controversia esulava dalla giuri-
sdizione del giudice ordinario perché riguardava la
legittimità o meno di un' ipoteca ex art. 77 del
DPR n. 602/1973;
che nella memoria ex art. 378 cpc ha precisato che
si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio
a garanzia di un credito di natura tributaria, come
del resto risultava dal documento n. 3 del fasci-
colo di primo grado del Di Maio;
che tale documento, però, non offre alcuno spunto
sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debi-
to non pagato, utilizza l'espressione "totale tri-
buti/entrate", che per la sua equivocità non è as-
solutamente in grado di comprovare l'erroneità del-
la pronuncia impugnata;
che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento
a favore della natura tributaria del credito, va
pertanto confermata la sussistenza della giurisdiz-
ione ritenuta dal giudice a quo;
che il primo motivo del ricorso va, quindi, riget-
tato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito
del quale basta rilevare che rappresentando un atto
preordinato e strumentale all'espropriazione immo-

A

1

biliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;

P.Q.M.

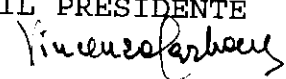
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Roma, il 16 febbraio 2010

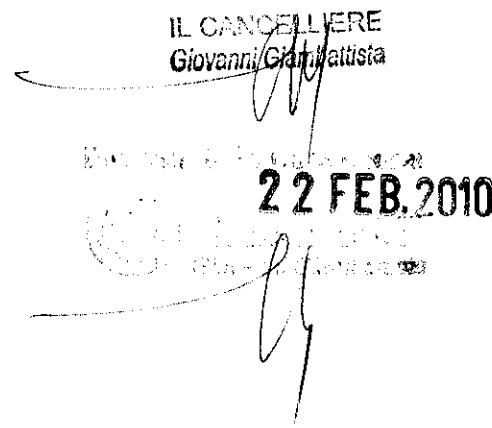
IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE
Giovanni Giampattista



22 FEB. 2010